

## PICCHETTAGGIO, BLOCCO DELLE MERCI E BLOCCO STRADALE: CONSIDERAZIONI SUI LIMITI PENALI DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Carlo Pasquariello\*

SOMMARIO: 1. - I termini della questione; 2. - La Consulta e i limiti penali alle finalità di sciopero; 3. - Modalità e limiti per l'esercizio del diritto di sciopero; 4. - La giurisprudenza di merito sulle forme di lotta sindacale al confine dell'illiceità penale; 4.1. - La sentenza del Tribunale di Brescia n.2648 dell'8 luglio 2019; 5. - La giurisprudenza di legittimità sulle forme di lotta sindacale al confine dell'illiceità penale; 6. - Alla ricerca di un difficile punto di equilibrio; 7. - Dalla teoria alla pratica: criticità gestionali e casistica ricorrente; 8. - Le possibili degenerazioni e le conseguenze sul piano della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

### 1. - I termini della questione

La frequente attuazione di presidi statici durante le manifestazioni di protesta con le modalità del c.d. *blocco delle merci* ripropone una questione delicata ed al tempo stesso ancora irrisolta.

Le pubbliche manifestazioni svolte nell'alveo dell'esercizio del diritto di sciopero e caratterizzate da modalità di attuazione più o meno 'aggressive', finanche tali da integrare illeciti di natura civile, penale ed amministrativa offrono, tradizionalmente, un terreno di confronto (affatto pacifico) per l'individuazione di limiti oggettivi e concreti, che consentano di risolvere l'apparente conflittualità tra i diritti di pari rango costituzionale che entrano in gioco: da un lato, appunto, l'esercizio del diritto di sciopero (art.40 Cost.) e del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), dall'altro il pari diritto al lavoro dei non aderenti allo sciopero (art.4 Cost.) e la tutela della libera iniziativa economica (art.41 Cost.).

La questione interessa più in generale il confronto e il ravvisato conflitto tra la libertà di riunione (art.17 Cost.) e manifestazione del pensiero (art.21 Cost.) e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la cui dimensione di rango primario è ormai pacificamente riconosciuta per i frequenti richiami contenuti nella Costituzione ed in alcune significative sentenze della Consulta: "anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art.21 Cost.) debbono venir ottemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza (...) È ovvio che la locuzione "ordine pubblico" ricorrente in leggi anteriori al gennaio 1948 debba intendersi come ordine pubblico costituzionale che deve essere assicurato, appunto, per consentire a tutti il godimento effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo"<sup>1</sup>.

---

\* Primo Dirigente della Polizia di Stato. Dottorando di ricerca in *Diritti Umani. Teoria, storia e prassi* presso l'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'.

<sup>1</sup> Cfr. Corte Cost., n.168/1971, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

L'ordine pubblico, "inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale<sup>2</sup> è un bene collettivo che non sembra di minore portata rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero. L'esigenza dell'ordine pubblico, per quanto altrimenti ispirata rispetto agli ordinamenti autoritari, non è affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari, né è incompatibile con essi. In particolare, al regime democratico e legalitario, consacrato nella Costituzione vigente, e basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (art.1), sull'eguaglianza dei cittadini (art.3) e sull'impero della legge (artt.54, 76-79, 97 98, 101, ecc.), è connaturale un sistema giuridico, in cui gli obbiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali non possono esser realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, e non è dato per contro pretendere di introdurre modificazioni o deroghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza. Tale sistema rappresenta l'ordine istituzionale del regime vigente; e appunto in esso va identificato l'ordine pubblico del regime stesso. Non potendo dubitarsi che, così inteso, l'ordine pubblico è un bene inerente al vigente sistema costituzionale, non può del pari dubitarsi che il mantenimento di esso - nel senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l'uso o la minaccia illegale della forza - sia finalità immanente del sistema costituzionale. Se per turbamento dell'ordine pubblico bisogna intendere l'insorgere di un concreto ed effettivo stato di minaccia per l'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo - ed è da escludere che possa intendersi altro , è perciò chiaro che non possono esser considerate in contrasto con la Costituzione le disposizioni legislative che effettivamente, e in modo proporzionato, siano volte a prevenire e reprimere siffatti turbamenti. Né può costituire impedimento all'emanazione di disposizioni del genere l'esistenza di diritti costituzionalmente garantiti. Infatti, la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nella esigenza che attraverso l'esercizio di essi non vengano sacrificati beni, ugualmente garantiti dalla Costituzione. Il che tanto più vale, quando si tratti di beni che - come l'ordine pubblico - sono patrimonio dell'intera collettività. Occorre perciò concludere che anche la libertà di manifestazione del pensiero "incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico"<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Cfr. Corte Cost., n.2/1956, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>3</sup> Cfr. Corte Cost., n.19/1962. Analogo orientamento si evince da precedenti sentenze della Consulta: cfr. in particolare, Corte Cost. nn.1/1956, 21/1957, 33/1957 e 120/1957. La definizione di Karl Binding dell'ordine pubblico quale "*Rumpelkammer von Begriffen*", ripostiglio di concetti, risulta ancora oggi appropriata anche per quel che concerne la sistematica del codice penale italiano, ove le disposizioni del libro II titolo V, "lungi dal far riferimento, sotto il profilo sostanziale, ad un'affidabile oggettività, sia pur solo categoriale, si riferiscono, dal punto di vista dei beni tutelati a situazioni profondamente diversificate". Sono due le concezioni di ordine pubblico tradizionalmente proposte: l'ordine pubblico materiale e l'ordine pubblico ideale. "Il primo può essere correttamente considerato nel senso di pubblica tranquillità, mentre l'ordine pubblico ideale nel senso di complesso di principi sui quali si fonda la convivenza civile. L'ordine pubblico materiale è un oggetto di tutela, mentre l'ordine pubblico ideale è una *ratio* di tutela. Quest'ultima concezione è alla base della normativa codicistica dei delitti contro l'ordine pubblico. Si tratta, evidentemente, di un concetto materialmente caratterizzato, che, tuttavia, mal si presta a divenire un oggetto categoriale di tutela, per il semplice motivo che, a ben riflettere, qualsiasi reato, non microviolatorio, viola l'ordine pubblico". S. Mucia (cur.) Per approfondimenti sul tema,

In linea teorica, nell'ambito delle manifestazioni sindacali connotate da azioni più o meno prolungate e reiterate di picchettaggio, blocco delle merci ecc., al di là della sussistenza di profili di illiceità sul piano civile ed amministrativo, la linea di demarcazione tra condotte penalmente irrilevanti e violenza privata (ferma restando la possibile sussistenza di altri illeciti penali, dal blocco stradale all'interruzione di pubblico servizio, dall'esercizio arbitrario alla resistenza e all'oltraggio a pubblico ufficiale, dal danneggiamento aggravato all'esercizio della violenza su cose, ecc.) dovrebbe essere agevolmente individuata in ragione della sussistenza o meno di violenza o minaccia.

Nella realtà, il problema è risultato essere molto più complesso, nella misura in cui la valutazione delle condotte ha finito con il risentire di approcci ideologici più o meno precostituiti, ora proiettati a giustificare "sempre e comunque" i comportamenti ostruzionistici, finanche se connotati da azioni fortemente coattive della volontà altrui, ora più rigoristici e tesi a ridefinire la violenza privata come fattispecie a forma libera e causalmente orientata.

In entrambi i casi, il limite è probabilmente costituito dal mancato riferimento all'analisi delle specifiche modalità di aggressione del bene tutelato, che possono risultare ben diverse nelle singole azioni di protesta ed in tal senso condurre anche a pronunciamenti di segno diverso.

Ciò che invece occorre evitare è un approccio per 'scelte di campo', che rischiano di radicalizzare letture di segno opposto anche sul piano giurisprudenziale, dove ad un orientamento alquanto costante dei giudici di legittimità, che ravvisano gli estremi dell'art.610 c.p. in relazione all'effetto, corrispondono, invece, valutazioni più restrittive del concetto di violenza da parte dei giudici di merito e di conseguenza pronunciamenti assolutori - confortati anche da adesiva dottrina - in forza di "*principi normativi di complessa se non complicata struttura*" come l'art.51 c.p., che si ritengono "comunque" integrati in forza dell'esercizio del diritto di sciopero.

## **2. - La Consulta e i limiti penali alle finalità di sciopero**

La Corte costituzionale ha individuato alcuni punti fermi per l'esercizio del diritto di sciopero, tra i quali la necessità di una scrupolosa osservanza della libertà di lavoro di chi non aderisca allo sciopero, il non compromettere servizi pubblici o

---

cfr. *Trattato di diritto penale – Delitti contro l'ordine pubblico*, Napoli 2007. Tra i lavori monografici, cfr. F. Schiaffo, *Istigazione e ordine pubblico*, Napoli 2004; G. De Vero, *Tutela penale dell'ordine pubblico*, Milano 1988. In una prospettiva politico-criminale, il riferimento alla *ratio* in termini di oggetto della tutela è inadeguato ed al contempo pericoloso per le garanzie individuali in quanto risulta incapace di delimitare concretamente l'area dell'intervento statale in materia penale: sul punto, cfr. S. Moccia, *Dalla tutela dei beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* (1995) 352. L'A. evidenzia che "la difesa del 'bene-ratio' porta alla criminalizzazione di condotte che possono pur essere contrarie alla *ratio* di una o più disposizioni, ma, invero, sono lontanissime dall'effettiva lesione del bene che la condotta mira in realtà ad aggredire"; "ben altra, invece, è la funzione del concetto di *ratio*, considerato autonomamente rispetto a quello di bene: un tale concetto, infatti, è in grado di adempiere, se correttamente adoperato, almeno a due funzioni fondamentali. Innanzitutto, va utilizzato per una sistematizzazione della parte speciale improntata a criteri di razionalità e di efficienza; esso, inoltre, è uno strumento indispensabile per l'interpretazione teleologica delle norme e per la ricostruzione del sistema".

funzioni essenziali aventi carattere di preminente interesse generale costituzionalmente protetto e la rigorosa astensione da ogni violenza<sup>4</sup>.

Il principio di riferimento è stato espresso dalla Consulta in termini assai chiari con la sentenza n.31 del 1969, per cui “la libertà di sciopero, tutelata dall’art.40 Cost., non può giustificare la lesione di altri principi costituzionalmente garantiti”<sup>5</sup>.

### 3. - Modalità e limiti per l’esercizio del diritto di sciopero

L’assenza di regole legislative ha indotto la giurisprudenza ad occuparsi anche dei limiti all’esercizio del diritto di sciopero relativi alla sua incidenza sull’esercizio dell’iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), quando lo sciopero sia esercitato con modalità articolate o anomale (sciopero “a scacchiera”, parziale, “a singhiozzo”).

I diritti tutelati al pari o superiori dello sciopero giustificano limiti (esterni) ad esso con riferimento ai soggetti ma anche alle finalità dello sciopero.

La Corte Costituzionale afferma che lo sciopero di solidarietà o protesta è legittimo purchè vi sia comunanza di interessi fra i lavoratori; lo sciopero di imposizione economico-politica è legittimo; lo sciopero politico che non è diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o impedire o ostacolare il libero esercizio di poteri legittimi, nei quali si esprime la sovranità popolare, è lecito sotto il profilo penale ma è illecito sotto quello civile perché è assenza ingiustificata per il datore di lavoro.

La libertà di iniziativa privata (art. 41 Cost.) e il diritto al lavoro (art.4 Cost.) costituiscono limiti esterni di pari dignità costituzionale con riferimento al diritto di sciopero. Questi principi escludono o limitano, almeno nelle intenzioni, le forme ‘estreme’ di lotta sindacale.

Vengono in rilievo, sotto questo profilo, condotte *borderline* quali il picchettaggio, il blocco delle merci ed il blocco stradale.

Il “picchettaggio” è realizzato da un raggruppamento di lavoratori all’ingresso della ditta per impedire od ostacolare l’accesso di altri lavoratori ed assurge a rilievo penale ove si traduca in comportamenti realizzati con violenza o minaccia.

Al riguardo, la Suprema Corte ravvisa modalità violente se comporta la predisposizione di una vera e propria barriera umana o se attuato con “elenchi di nomi” e riprese videofotografiche aventi finalità intimidatoria<sup>6</sup>.

Il “blocco delle merci”, quale estrinsecazione e forma specifica di picchettaggio, consiste nell’impedire l’uscita della produzione dal magazzino “per non

<sup>4</sup> Cfr. Corte cost., 27/12/1974 n.290, in *Foro it.* 1975, 3, 550, con nota di G. Santoro Passarelli, *Sciopero politico e diritto di sciopero*.

<sup>5</sup> Cfr. Corte cost., 29/1/1969 n.31, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>6</sup> Cass. pen., 10/3/1983 n. 1979; Cass. pen., 26/6/1979 n.5828, con nota di T. Delogu, *Limiti della liceità penale del picchettaggio*, in *Mass. giur. lav.* (1981) 407 ss.. In quest’ultima pronuncia, la Suprema Corte ravvisa gli estremi della violenza privata nell’atteggiamento di un gruppo di scioperanti che, schierandosi compatti davanti all’ingresso dello stabilimento ed ostruendone l’accesso con un’auto, avevano in tal modo manifestato la ferma intenzione di impedire a chiunque l’ingresso in azienda. Per violenza privata si intende, al riguardo, “non soltanto quella propria che si esplica direttamente sulla vittima, ma quella impropria che influisce sulla parte offesa con l’uso di mezzi anomali, diretti ad esercitare pressione sulla volontà della stessa per annullarla, sottometerla e deviarne l’estrinsecazione come effetto di una libera autodeterminazione”.

soddisfare i clienti con i prodotti già immagazzinati ovvero l'entrata dei mezzi destinati ad operazioni di carico merci lavorate o scarico di merci da lavorare. Esso si realizza, pertanto, quando i lavoratori impediscono che le merci presenti in azienda siano portate al di fuori di essa, ovvero che vi siano introdotte quelle poste all'esterno".

La giurisprudenza ne riscontra la legittimità quando i lavoratori si limitano a cercare di convincere i trasportatori a sospendere la loro attività; viceversa, se essi impediscono materialmente ai trasportatori di accedere in azienda il comportamento è illecito<sup>7</sup>, potendosi applicare la tutela civilistica consistente nell'azione di manutenzione *ex art.1170 c.c.*

La condotta assurge a rilievo penale con incriminabilità *ex art.610 c.p.* (reato di violenza privata) ove il blocco sia realizzato mediante violenze o minacce<sup>8</sup>.

Sotto questo profilo, il blocco delle merci attuato come forma di protesta e di rivendicazione sindacale con modalità tali da impedire sistematicamente il transito in entrata della materia da lavorare ed in uscita dei prodotti lavorati, che si protrae per settimane e finanche per mesi dinanzi ad una ditta, determina un danno alla produzione e alla produttività civilisticamente rilevante ma allo stesso tempo integra gli estremi di una condotta violenta e penalmente significativa, nella misura in cui impedisce all'azienda il proseguimento del ciclo di lavorazione ed ai suoi dipendenti che non aderiscono allo sciopero di svolgere la propria attività lavorativa, costringendoli, di fatto, ad astenersi da essa e ad interromperla forzatamente<sup>9</sup>.

L'effetto che si produce, infatti, ossia la prolungata interruzione delle lavorazioni (ad esempio, delle materie prime), è assimilabile a quello di impedire l'accesso fisico dei lavoratori in azienda.

---

<sup>7</sup> Cfr. Pret. Monza, 3/2/1982, in *Lavoro* 80 (1982) 292 e, in dottrina, G. Giugni, *Diritto sindacale*, Bari 2010, p.281.

<sup>8</sup> Cfr. Trib. Milano, 6/11/1986, in *Riv. pen.* (1987) 574. La configurabilità del reato di violenza privata è dovuta alla struttura generica e sussidiaria della fattispecie, che si consuma come effetto della condotta costringitiva nei confronti del soggetto passivo "a fare, tollerare od omettere qualche cosa. La genericità si deve alla scelta del legislatore di includere, all'interno del campo di applicazione di tale reato, qualsiasi tipologia di costrizione della libertà di autodeterminazione altrui, ponendo, quale unico limite alla sua configurazione, che l'evento costringitivo sia perseguito mediante l'impiego di violenza o minaccia, ed istituendo, per tale vi, un reato a forma vincolata. La natura sussidiaria del delitto di violenza privata, invece, deriva dalla circostanza che lo stesso trova concreta applicazione solamente nelle ipotesi in cui non possa ritenersi integrata una diversa fattispecie delittuosa, nell'ambito della quale la violenza privata è prevista quale elemento costitutivo del reato, o quale circostanza aggravante": cfr. S. Finazzo, *Delitti contro la libertà morale*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro, *Parte speciale*, vol. XIV, *Reati contro la persona*, a cura di B. Romano, Milano 2016, 349-340. Per approfondimenti sugli ambiti di applicazione della fattispecie maggiormente problematici, cfr., tra gli altri, A. Maugeri, *Delitti contro la libertà morale*, in *Diritto penale. Parte speciale, I, Tutela penale della persona*, a cura di D. Pulitanò, II ed., Torino 2014, 227; G. Fiandaca - E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale, vol.II, tomo I, I reati contro la persona*, IV ed. Bologna 2013, 213; G. Mazzi, *Commento agli artt.610-613 c.p.*, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, V ed. Milano 2011, 4343; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale, Delitti contro la persona*, V ed., Padova 2013, 335; M. Mantovani, *Violenza privata*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano 1993, 930; E. Mezzetti, *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. Disc. pen.*, XV, Torino 1999, 264 ss..

<sup>9</sup> Cfr. Cass. pen., 25/1/1978, in *Cass. pen.* 1980, 111; Cass. pen., 7/2/2001, n.21228, in *Cass. pen.* 2002, 755.

“In siffatte circostanze, non sembra possibile invocare il diritto di sciopero, sancito dall’art. 40 Cost., per giustificare il picchettaggio, né, conseguentemente l’art.51 c.p., non potendosi ritenere elisa la rilevanza penale del fatto dall’aver agito nell’esercizio di un diritto”<sup>10</sup>.

Le azioni derivanti da un blocco delle merci e da un blocco stradale attuato anche mediante l’impiego di barriere, congegni ed oggetti vari può arrivare a configurare un’interruzione di pubblico servizio ai sensi dell’art.340 c.p.; in tale ultima ipotesi, si applica la reclusione fino a un anno (da uno a cinque anni per i promotori o organizzatori).

La Suprema Corte<sup>11</sup> ha chiarito come l’impedimento effettivo e reale alla libera circolazione rende configurabile l’illecito penale di cui all’art. 340 c.p., in tutti quei casi in cui la circolazione risulti effettivamente impedita od ostacolata. Né rileva il fatto che gli operai siano comunque riusciti a passare o la brevità dell’azione inscenata.

Il *blocco stradale* attuato in relazione o indipendentemente dal blocco delle merci mediante l’impedimento della libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo (art.1 *bis* co.1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66), è un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.

Se il blocco viene realizzato con deposizione o abbandono di congegni o altri oggetti su strada ordinaria la condotta è penalmente rilevante<sup>12</sup>, trattandosi di un delitto punito con la pena della reclusione da uno a sei anni.

Ove ricorrano ingombri della carreggiata da parte dei pedoni che non arrivano a determinare un vero e proprio blocco stradale sarà configurabile l’illecito amministrativo previsto dall’art. 190 commi 4 e 10 C.d.S..

L’occupazione di aree o edifici, anche privati, ovvero di spazi e suolo pubblico - anche nel corso di una riunione e/o manifestazione di protesta - costituisce, in linea di principio, un illecito, perché l’abusiva penetrazione o la permanenza *sine titulo* in un’area pubblica non può non tradursi in una forma di prevaricazione contraria alle più elementari regole di convivenza civile ed in alcun modo espressione (ma, al contrario, negazione) di libertà costituzionalmente riconosciute.

Tali circostanze ricorrono viepiù in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico prolungata nel tempo.

<sup>10</sup> Cfr. Finazzo, *Delitti contro la libertà morale*, cit., 362. Sui controversi profili della conflittualità sindacale si vedano, inoltre, i risalenti contributi di S. Scarponi, *Il presidio con “blocco delle merci” (una forma di lotta da ridefinire)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* (1985) I 77 ss.; D. Pulitanò, *Picchettaggio e categorie penalistiche: per una riconsiderazione del reato di violenza privata*, in *Riv. giur. lav.* 1984, 351 ss.; C. Smuraglia, *Sciopero, picchettaggio e legge penale*, *ivi*, 1982, 137 ss.; G. Vidiri, *Sciopero, picchettaggio e violenza privata*, in *Dir. lav.* (1986) 307 ss.; A. Gamberini, *Violenza e conflitto sociale. Alcune considerazioni in tema di liceità penale del cosiddetto picchettaggio*, in *Riv. giur. lav.* (1980) 209 ss.; G. Neppi Modona, *Sulla posizione della “violenza” e della “minaccia” nella struttura delle fattispecie criminose*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* (1964) 522; V. De Luca Tamajo, *Per una riconsiderazione dei profili giuridici del picchettaggio*, in *Mass. giur. lav.* (1981) I 617.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 2202/2000.

<sup>12</sup> Art. 23 del d.l. 4/10/2018 n.113, conv. con mod. dalla legge 1/12/2020 n.132.

Le condotte suesposte, tenute in pendenza di situazioni eccezionali come le emergenze pandemiche integrano, altresì, violazioni reiterate alla normativa anticontagio (decreti legge, d.p.c.m., ordinanze ministeriali, ecc.) per quanto attiene, ad esempio, agli obblighi di distanziamento sociale e all'uso della mascherina, alle misure che limitano la libertà di circolazione tra regioni, comuni, ecc..

#### **4. - La giurisprudenza di merito sulle forme di lotta sindacale al confine dell'illiceità penale**

Fino ai più recenti pronunciamenti, la giurisprudenza di merito si è attestata sull'orientamento prevalente della Suprema Corte, che considera 'violenta' la condotta consistente nell'impedire - anche per mezzo della mera predisposizione di una barriera umana, e pur in assenza di episodi connotati da particolare aggressività - l'esercizio del diritto di svolgere la propria attività lavorativa da parte di coloro i quali non intendano aderire allo sciopero<sup>13</sup>.

In alcuni casi, i giudici di merito hanno evidenziato che "la sola forma di picchettaggio ammissibile è quella che consiste in blocchi volanti o nel cosiddetto picchettaggio di persuasione, ossia comportamenti che non vadano oltre l'attività di convincimento o che, a tutto concedere, impediscano l'ingresso solo per un breve tempo e in forma pressoché simbolica": di conseguenza, nell'agitazione che si sostanzia in un 'picchetto ostruzionista' non può non ravvisarsi la sussistenza il reato di 'violenza privata', altrimenti "si arriverebbe al paradosso di riconoscere agli scioperanti una sorta di diritto potestativo avente ad oggetto il potere di decidere se i colleghi che non appoggiano l'agitazione possano o meno recarsi sul posto di lavoro"<sup>14</sup>.

Non mancano, tuttavia, sentenze, che, in forza di un orientamento risalente, scriminano il picchettaggio in ragione del diritto di sciopero, in quanto condotta sussidiaria e normalmente connessa, nella prassi sindacale, al suo concreto esercizio<sup>15</sup> e "strumento indispensabile al fine di assicurare la massiccia adesione allo sciopero, condizione essenziale per la sua riuscita nell'interesse della parte debole del rapporto di lavoro"<sup>16</sup>.

##### **4.1. - La sentenza del Tribunale di Brescia n.2648 dell'8 luglio 2019**

---

<sup>13</sup> Cfr. Trib. Rovereto, 23/6/1980, in *Riv. giur. lav.* (1981) IV 617; Corte App. Firenze, 12/11/1981.

<sup>14</sup> Trib. Milano, Sez. VII, 28/1/2019, ove si argomenta, altresì, che "l'intensità della coartazione, sebbene non si sia tradotta in aggressione fisica da cui siano scaturite lesioni personali, non può comunque essere banalizzata", in quanto ad essere tutelata dalla norma è la libertà morale dell'individuo, "intesa sotto il duplice aspetto della libertà di autodeterminazione e della libertà di azione".

<sup>15</sup> Cfr. Trib. Milano, 9/2/1981, in *Riv. giur. lav.* 1981, IV, 617.

<sup>16</sup> Cfr. F. Viganò, *La tutela penale della libertà individuale, I, L'offesa mediante violenza*, Milano 2002, 15; Id., *Reati contro la persona*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo - C.E. Paliero, VII, Torino 2015, 241.

Nell'ottica di quest'ultimo approccio va letta la sentenza del Tribunale di Brescia n.2648 dell'8 luglio 2019, che in forza di una nozione restrittiva di violenza ed in relazione ai fatti commessi durante un picchettaggio con blocco delle merci, esclude la configurabilità dei reati contestati ed in particolare:

- dell'art.337 c.p., non ricorrendo in alcuno degli episodi contestati forme di violenza o atteggiamenti minacciosi né contro gli operanti né contro i camionisti e gli altri lavoratori dello stabilimento, essendo stata tale ipotesi espressamente esclusa da tutti i testi escussi. Di contro, è stato ravvisato un mero, sia pur pervicace, comportamento inerte di resistenza passiva, come tale insuscettibile di integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale;

- dell'art.610 c.p., non essendosi riscontrato alcun comportamento violento né espressione minacciosa nei confronti degli operatori i quali - per liberare gli accessi al polo logistico - hanno dovuto semplicemente sollevare di peso sette manifestanti, disarcionando le loro braccia da quelle delle persone sedute vicino. La coazione realizzata a danno degli autotrasportatori si è difatti risolta, osserva il giudice, "in una mera limitazione forzata della loro libertà di movimento a bordo degli autocarri per effetto del blocco degli accessi e delle uscite dello stabilimento. Un blocco ottenuto con la mera presenza fisica delle persone degli scioperanti, dei sindacalisti e dei loro sostenitori, accalcati nei pressi degli ingressi del polo logistico a creare una sorta di 'muraglia umana'".

Addirittura, qui la scelta di prudenza e di buon senso degli operatori delle forze dell'ordine di non tentare di sfaldare le linee dei dimostranti diventa argomento difensivo per gli imputati, fino ad escludere qualsivoglia connotazione di violenza dall'azione di questi e dovendosi pertanto ritenere che l'ipotizzata qualificazione giuridica del comportamento ostruzionistico non consente di valutare il fatto come previsto dalla legge come reato.

"E' appena il caso di precisare - prosegue il giudice di primo grado - che la liceità penale delle condotte" riconducibili secondo l'accusa nell'alveo dell'art.610 c.p. "non significa affatto che esse siano prive di connotati di anti-giuridicità".

E qui viene richiamato il "prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza (...) che, in caso di sciopero, riconosce la piena liceità del solo picchettaggio 'persuasivo', ovvero sia volto semplicemente a convincere, mediante propaganda (slogan, volantaggio, ecc.), gli altri lavoratori a scioperare ovvero a muovere critiche o rimproveri a chi abbia rifiutato di aderire all'agitazione; il tutto con atteggiamento pacifico e senza impedimenti al libero transito di persone e cose. Rapportato al transito delle merci, esso può anche manifestarsi come opera attiva di convincimento degli autotrasportatori a solidarizzare con gli scioperanti, non effettuando la fornitura o comunque non eseguendo la commessa a favore dell'impresa durante il periodo di svolgimento dello sciopero (il tutto, ancora una volta, senza forme di costrizione).

Non rientrano, invece, nel legittimo esercizio del diritto di sciopero o della libertà sindacale i picchettaggi attuati con modalità coattive, tra cui appunto i blocchi delle merci<sup>17</sup>, trattandosi di forme di lotta che comprimono indebitamente i diritti

---

<sup>17</sup> Cfr., in proposito, Pret. Milano, 25/7/1997; Trib. Cagliari, 14/11/1994; Pret. Nocera Inferiore, 1/4/1987; Pret. Cassano d'Adda, 24/5/1985, richiamate in *Licenziamento, lavoro a progetto*,



pariordinati dei soggetti non partecipanti allo sciopero, quali il diritto al lavoro dei lavoratori non aderenti all'astensione, che devono poter eseguire le proprie prestazioni, e la libertà di iniziativa economica, tanto della controparte contrattuale quanto di eventuali soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro, come appunto tipicamente i vettori e gli autotrasportatori nel caso di blocco delle merci. Tali condotte sono destinate a trasmodare in illecito penale (*ex art.610 c.p.*) qualora compiute con violenza o minaccia, mentre integrano un mero illecito civile extracontrattuale (oltre che eventualmente disciplinare) se la coazione è ottenuta - come nel caso dei presidi oggetto del presente giudizio - senza ricorrere a modalità concretamente violente o intimidatorie. Nel caso di blocco delle merci commesso sulla pubblica via da parte di pedoni manifestanti appare, inoltre, configurabile l'illecito amministrativo previsto dall'art.190 commi 4 e 10 C.d.S., ovvero, nei casi di vero e proprio 'blocco stradale (mediante ostruzione o ingombro della carreggiata) quello di cui all'art.1-*bis* d.lgs. 22 gennaio 1948, n.66. Tutto ciò comporta - oltre all'infrazione di eventuali sanzioni disciplinari ed amministrative - l'obbligo del risarcimento del danno nei confronti dei soggetti in concreto pregiudicati dal contegno illecito degli scioperanti, soggetti che possono anche chiedere l'emissione di un provvedimento di urgenza con il quale si ordini alle associazioni sindacali ed ai lavoratori di rimuovere il blocco e di consentire l'accesso al sito aziendale<sup>18</sup>. L'ordinamento attribuisce, altresì, all'imprenditore la legittimazione ad esperire azioni possessorie in caso di blocchi o picchettaggi da parte dei lavoratori pregiudicanti l'attività produttiva (anche qualora l'ingresso dell'imprenditore allo stabilimento non sia stato precluso)".

Le violazioni di cui all'art.18 co.3 r.d. n.773 del 1931 sono state ravvisate sul piano della tipicità ma ne è stata esclusa l'antigiuridicità ai sensi dell'art.51 c.p., sulla base dell'argomentazione per cui "il bene giuridico della sicurezza pubblica (tutelato dalla fattispecie contravvenzionale) è quantomeno pariordinato a quello di sciopero ma esso può ragionevolmente limitare dall'esterno quest'ultimo - senza annullarlo - solo ove l'astensione collettiva e le azioni ad essa sussidiarie si traducano nella lesione o nella concreta messa in pericolo degli interessi individuali", pur affermandosi che il carattere illecito di queste forme di picchettaggio - al di là della sussistenza di profili di penale rilevanza - giustifica e "autorizza l'uso della forza pubblica per sgomberare coattivamente il presidio, ripristinando il libero transito delle persone e/o delle cose".

Va osservato, comunque, che la sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che tuttora può ritenersi minoritario: in materia di violenza privata - oltre che con specifico riferimento a quelle condotte di picchettaggio che si concretano nell'ostruzione dell'ingresso ai luoghi di lavoro mediante la fraposizione di "barriere umane" - la giurisprudenza prevalente tende, infatti, a riconoscere gli estremi della condotta violenta che integra la fattispecie di cui all'art.610 c.p. prendendo in considerazione solamente l'effetto costringitivo in concreto prodotto dal comportamento dell'agente.

---

agenzia. *Percorsi giurisprudenziali*, a cura di C. Cardarello - F. D'Amora - A. Ebreo - A. Marziale - C. Mazzamauro - A. Patrizi Montoro, Milano 2008, 401.

<sup>18</sup> Cfr. Trib. Cagliari, 14/11/1994 cit.; Pret. Desio, 27/9/1980.

## **5. - La giurisprudenza di legittimità sulle forme di lotta sindacale al confine dell'illiceità penale**

Il diritto di sciopero non legittima infrazioni della legge penale lesive di interessi diversi da quelli attinenti ai rapporti di lavoro<sup>19</sup>.

Su queste basi, la Corte di Cassazione ha generalmente escluso la riconducibilità all'esercizio del diritto di sciopero, tutelato dall'art.40 Cost., in presenza di forme estreme di protesta che compromettono diritti e libertà individuali, ravvisando la sussistenza - tra l'altro - della violenza privata per le concrete modalità di svolgimento dell'azione tali da poter coartare l'altrui volontà<sup>20</sup>.

Particolarmente chiaro è l'indirizzo espresso sul blocco delle merci e dei mezzi dalla Suprema Corte: "con argomentazioni lineari e prive di vizi logici i giudici di merito hanno ricostruito che l'imputata si è resa responsabile del reato ascritttole, impedendo agli autisti della società (...) di movimentare merci per circa un'ora frapponendosi con il corpo all'uscita dello stabilimento ed intimando ai mezzi di fermarsi. In particolare, la prevenuta si era messa davanti al cancello, ostruendo agli automezzi il passaggio e sfidandoli a transitare sul suo corpo. Non vi è dubbio, alla luce della pacifica ricostruzione del fatto, che sussistano, nel caso in esame, gli estremi per la configurabilità del delitto di violenza privata. E', infatti, orientamento consolidato di questa Corte che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, non essendo quindi richiesta una minaccia verbale o esplicita, ma è sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (...). Né peraltro la ricorrente potrebbe invocare l'esercizio del diritto di sciopero, avendo questa Corte già affermato che l'esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti (quali l'altrui libertà di non aderire allo sciopero, parimenti), non potendo in tal caso ritenersi applicabile la scriminante di cui all'art.51 c.p. (sez.V, n.7084 del 16/10/2015, Rv. 266063). Peraltro, questa Corte in una fattispecie molto simile a quella in esame, ha ritenuto che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell'ambito di manifestazioni di protesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisca agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro (sez.V, n. 48369 del 13/04/2017, Rv. 271267)"<sup>21</sup>.

Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice devono comportare la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del

---

<sup>19</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, ud. 7/2/2001 n.21228.

<sup>20</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 16/1/2018, n.10498; Cass. pen., Sez. V, 12/10/2017 n.48369; Cass. pen., Sez. V, 16/10/2015, n.7084; Cass. pen., Sez. V, 7/2/2001 n.21228, cit.

<sup>21</sup> Cass. pen., Sez. V, 18/10/2018 n.3710.

soggetto passivo<sup>22</sup>, mentre risultano penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali inidonei a limitarne la libertà di movimento o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà<sup>23</sup>.

## 6. - Alla ricerca di un difficile punto di equilibrio

Se da un lato può ritenersi corretto - finanche in disarmonia con la richiamata giurisprudenza di legittimità e con parte di quella di merito - che i fatti di picchettaggio ostruzionistico “non violento” siano espunti dal campo di applicazione del delitto di violenza privata e siano, perciò, ritenuti leciti ai fini penalistici, dall’altro pare opportuno ribadire la necessità di rifuggire sul piano interpretativo da approcci “ideologici” precostituiti che non tengono conto della dinamica dei fatti commessi, perché le forme di (gandhiana) resistenza passiva o il mero parcheggio della macchina dinanzi al cancello altrui<sup>24</sup> non possono essere di certo paragonate a condotte che, muovendo dall’esercizio di diritti sindacali, finiscono - per le modalità di commissione - con l’integrare in concreto illeciti penali, determinando un altrettanto concreto rischio per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la sicurezza della circolazione su strada e per l’incolumità personale propria dei manifestanti, dei dipendenti delle ditte interessate, degli operatori delle forze dell’ordine e di terzi (si pensi ai dipendenti di ditte vicine o confinanti ma non interessate dalla vertenza)<sup>25</sup>.

Meritano di essere richiamate, in proposito, le lucide riflessioni di un autorevole giurista: “le questioni inerenti alla rilevanza penale delle modalità di realizzazione del diritto di sciopero - *rectius*: della legittimità di comportamenti impeditivi dell’altrui diritto di non scioperare - hanno ‘naturalmente’ trovato nell’art.610 c.p. la sede più idonea a canalizzare negli schemi del discorso giuridico bisogni di tutela, pulsioni ideologiche e valutazioni politico-criminali che nella multiforme casistica del picchettaggio hanno trovato, soprattutto alla fine degli anni ’60, così frequente e non mediata espressione. Quanto la dogmatica dell’art.610 c.p. fosse impreparata a fronteggiare sollecitazioni del genere, non ha tardato ad emergere: certamente è emerso quando la verifica dei limiti di rilevanza penale di comportamenti ‘risolutamente’ ostruzionistici, se non apertamente coattivi della volontà altrui, è stata aprioristicamente circoscritta al terreno dell’antigiuridicità e della giustificazione; ma tali limiti sono emersi non meno impietosi quando l’orientamento rigoristico della Cassazione ha sostanzialmente ridefinito la violenza privata quale fattispecie a forma libera e causalmente orientata,

---

<sup>22</sup> Cass. pen., Sez. V, 3/10/2019, n.40485. V. altresì Cass. pen., Sez. V, 23/4/2009 n.33854, in *Guida dir.* 2009, 40, 95; Cass. pen., Sez. V, 24/2/2017 n.29261; Cass. pen., Sez. V, 20/11/2013 n.8425; Cass. pen., Sez. V, 20/4/2006, n.16571, in *Resp. civ. prev.* 2006, 9, 1453; Cass. pen., 22/11/2006 n.42276, in *Guida dir.* 2007, 5, 54; Cass. pen., 15/10/2008 n.41311, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>23</sup> Cass. pen., Sez. V, 8/3/2019, n. 10360.

<sup>24</sup> Ove, peraltro, la Suprema Corte ravvisa costantemente la sussistenza della violenza privata: in tal senso, cfr. Cass. pen., Sez. V, 9/6/2022 n.22594; Cass. pen., sez.V, 17/1/2018, n.1913; Cass. pen., Sez. V, 19/10/2015 n.48346; Cass. pen., Sez. V, 21/2/2014 n. 8425.

<sup>25</sup> Altro discorso interessa l’eventuale predisposizione di sbarramenti che impediscono fisicamente agli operai di uscire dallo stabilimento, integrandosi gli estremi del delitto di sequestro di persona di cui all’art.605 c.p.: cfr. Viganò, *La tutela penale della libertà individuale* cit. 12.

espellendo dalla tipicità del fatto gli aspetti connessi alla modalità di aggressione del bene tutelato. La dommatica dell'art.610 non ha davvero tratto giovamento dall'impatto con una casistica inestricabilmente collegata al conflitto sociale, pericolosamente suggestiva ed evocativa di 'scelte di campo' piuttosto che distaccate valutazioni scientifiche, ponderate opzioni ermeneutiche. Può far meraviglia che la discussione si sia prontamente allocata negli spazi che la sistematica del reato istituzionalmente riserva al confronto di interessi inconciliabilmente confliggenti? Caso mai, può sorprendere che principi normativi di complessa se non complicata struttura - art.51 c.p. - ed elementi di fattispecie che una ricerca incessante ha riempito di contenuti differenziati e fin troppo minuziosamente elaborati nelle dinamiche interattive - necessità, proporzione, ingiustizia dell'offesa: art.52 c.p. - siano stati disinvoltamente, talvolta arrogantemente appiattiti in schemi interpretativi dichiaratamente 'parziali', nel migliore dei casi assistiti da supporti argomentativi ideologicamente fondati, spesso inconciliabili con la metodologia del discorso giuridico oltre che con le regole del diritto positivo. Una giurisprudenza che serenamente teorizza il *ritiro* della tutela penale dalla libertà di autodeterminazione del lavoratore dissenziente, né sembra turbata dalla consapevolezza della natura *economica* del conflitto su cui una decisione sì grave va ad incidere<sup>26</sup>; una giurisprudenza che nel fatto di 'tenersi per mano e fare cerchio' intorno al dissenziente riesce a vedere un comportamento diretto a 'cercare adesioni alla lotta in corso', né esita a riconoscere che il lavoratore non scioperante *non* è portatore di quell' 'interesse collettivo professionale' che troverebbe invece rappresentanza e tutela unicamente nella libera volontà - s'intende: costituzionalmente garantita - di astensione dal lavoro<sup>27</sup>; quando questa giurisprudenza trova conforto nell'opinione di chi *giustifica* (art.51) la 'costrizione psichica dei dissenzienti' in quanto espressione di solidarietà (*sic!*) operaia, ed a fondamento della liceità della condotta pone addirittura il 'valore' della libertà di scelta degli uni - astensione dal lavoro - a scapito, evidentemente, del 'disvalore' della libertà di scelta degli altri - astensione dallo sciopero (Gamberini, *Riv. giur. lav.* 1980, IV, 214; Neppi Modona, *Quest. giust.* 1982, 75 ss.; Smuraglia, *Riv. giur. lav.* 1982, IV, 137 ss.); quando a questa giurisprudenza si rammenta l'*illegittimità* della non partecipazione, di modo che la coartazione dei dissenzienti costituirebbe difesa legittima (art.52) del diritto degli scioperanti - *quale* diritto? *quale* pericolo?<sup>28</sup>; quando questi sono gli argomenti giuridici ed i bilanciamenti di interessi che dovrebbero vietare all'art.610 la sfera dei conflitti del lavoro, non può sorprendere la decisa reazione del giudice di diritto, che ha via via reso ancor più esangue di quanto già non fosse la struttura della fattispecie obiettiva di 'violenza privata', 'giustificando' la progressiva abrogazione di elementi essenziali di tipicità del fatto - quali le modalità della condotta vietata - con l'esigenza di garantire adeguata tutela ad un bene, la libertà morale di azione, di indiscutibile rango e di pericolante esistenza. Quel che resta, alla fine, è l'irritante constatazione di una fattispecie pura d'evento, irrimediabilmente priva dell'insostituibile capacità

<sup>26</sup> Cfr. Trib. Mondovì, 11/10/1979, in *Riv. giur. lav.* (1980) IV 201 ss..

<sup>27</sup> Cfr. Trib. Milano 9/2/1981, cit.; Trib. Torino 10/6/1981, in *Riv. giur. lav.* (1982) IV 129.

<sup>28</sup> Cfr. E. Gallo, *Sciopero e repressione penale*, Bologna 1981, 302.

selettiva delle modalità di aggressione tipicamente rilevanti, una fattispecie ormai inerme, disponibile alle ‘avventure’ applicative più varie e più incontrollabili”<sup>29</sup>.

Oggi, tuttavia, il rischio è quello che, in forza di un approccio ideologico uguale e contrario al precedente, si voglia disconoscere l’effettivo disvalore di concrete modalità di aggressione incompatibili con l’art.40 Cost. o con l’art.51 c.p..

In alcuni pronunciamenti di merito si avverte l’apodittico riconoscimento del picchettaggio scriminato *in sé* dall’esercizio del diritto di sciopero, in quanto condotta sussidiaria allo sciopero e normalmente connessa, nella prassi sindacale, al suo concreto esercizio<sup>30</sup>.

E’ legittimo ritenere, tuttavia, che il parametro di riferimento per considerare o meno integrata una condotta violenta o minatoria debba essere costituito dalla dannosità sociale (*Sozialschädlichkeit*) e dal rilievo assunto di volta in volta dalle specifiche modalità commissive e concretamente lesive dell’azione di protesta, che non possono essere aprioristicamente e fideisticamente giustificate in nome di principi costituzionali e a scapito di altri diritti di pari rango.

Così, il diritto di sciopero non può mai giustificare “sempre e comunque” la compressione dell’altrui libertà, parimenti assistita da garanzia costituzionale.

### **7. - Dalla teoria alla pratica: criticità gestionali e casistica ricorrente**

La soluzione ermeneutica proposta da alcuni giudici di merito in casi recenti, come quello analizzato dal Tribunale di Brescia con la sentenza n.2648 dell’8 luglio 2019, potrebbe essere condivisa solo nella misura in cui tenesse davvero conto di tutte le estrinsecazioni delle condotte globalmente ritenute “non violente” e che di volta in volta si appalesano con evidenze di segno diverso.

In realtà, sulla base di quanto accade durante le manifestazioni organizzate con questo specifico *modus operandi* da talune sigle sindacali in varie parti del territorio nazionale, che risponde a precise scelte strategiche e che di recente mostra vere e proprie *derive di radicalizzazione* (desumibili dalla deliberata protrazione delle vertenze per mesi dinanzi a singoli ‘obiettivi’ di volta in volta selezionati e dalla preclusione di fatto a forme di dialogo con l’interlocutore, con la consapevole accettazione del rischio della chiusura di interi stabilimenti e del licenziamento dei dipendenti, tanto che l’effettiva soluzione del conflitto sociale finisce con l’apparire come un mero scopo di facciata), sembra che non si colga (o non si voglia cogliere) il disvalore penale che emerge da svariate e ricorrenti condotte nelle quali la costrizione diventa violenta e concretamente offensiva, quali:

- violenza morale nei confronti dei lavoratori che accedono alla ditta (insulti, sguardi minacciosi e provocatori, accerchiamenti intimidatori in forza della consistenza numerica), cui si accompagna il fisico impedimento del transito da parte dei dipendenti della ditta con il proprio veicolo privato, sulla base dell’assunto che potrebbe essere utilizzato per far entrare o uscire merce dalla ditta);

<sup>29</sup> Cfr. G. Monaco, *Art.610* in A. Crespi - F. Stella - G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, II ed., Padova 1999, 1714-1715.

<sup>30</sup> Cfr. Trib. Milano, 9/2/1981, loc.cit..

- reiterate denunce e querele da parte dei dipendenti della ditta, che segnalano alle Forze di Polizia e per loro tramite i comportamenti violenti subiti;
- intimidazione abusiva dell'alt a veicoli della ditta oggetto di vertenza ma anche di ditte limitrofe, il cui transito viene 'concesso' dai manifestanti solo a seguito di consenso estorto ai conducenti affinché permettano l'ispezione del proprio veicolo; in alcuni casi, apertura forzosa della portiera per esercitare il controllo sugli oggetti eventualmente trasportati o comunque presenti a bordo;
- blocco delle merci in entrata e in uscita, protratto 'sine die' e tale da impedire, ai lavoratori non aderenti, il proseguimento della propria attività lavorativa, con la consapevole accettazione del rischio di 'mettere in ginocchio' l'azienda, finanche provocando licenziamenti di massa e chiusura dell'attività produttiva;
- attuazione del blocco stradale mediante oggetti e congegni sistemati sulla pubblica via per ostruire il transito dei mezzi. Se la depenalizzazione del blocco stradale, attuata nel 1999, poteva in qualche modo suffragare l'assunto per il quale "non rientrano nel concetto di violenza barriere umane di qualsiasi tipo, né l'apposizione di ostacoli materiali al passaggio di chiacchiera da luogo a luogo"<sup>31</sup>, non può ignorarsi che la predetta fattispecie di blocco realizzato mediante deposizione o abbandono di congegni o altri oggetti su strada ordinaria è stata nuovamente ricondotta nell'alveo delle condotte penalmente rilevanti ai sensi del richiamato art.23 del d.l. n.113 del 2018 e riconfigurata come delitto punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, in analogia a quanto attualmente previsto per l'impedimento della circolazione sulle linee ferrate attraverso la deposizione di congegni o altri oggetti. La norma - si legge nella *relazione illustrativa* - "si rende necessaria al fine di fronteggiare i sempre più frequenti episodi di blocco stradale, posti in essere anche nella forma di assembramento, suscettibili di colpire una pluralità di beni giuridici che comprendono non solo la sicurezza dei trasporti, ma anche la libertà di circolazione". Peraltro, le azioni derivanti da un blocco delle merci e da un blocco stradale realizzato anche mediante l'impiego di barriere, congegni ed oggetti vari ledono il diritto anche dei terzi alla libera circolazione e possono integrare gli estremi dell'interruzione di pubblico servizio in tutti quei casi in cui la circolazione risulti effettivamente impedita od ostacolata, come ad esempio allorché il veicolo commerciale della ditta viene inseguito a centinaia di metri di distanza dallo stabilimento e bloccato su di un'arteria stradale di scorrimento veloce, con interruzione, anche solo temporanea, del traffico;
- impedimento fisico del transito da e per la ditta a bordo di veicoli commerciali e violenza morale connessa al rischio, imposto al conducente, di cagionare lesioni ai manifestanti che si lanciano sotto la scocca del veicolo in movimento per determinarne l'arresto, a scapito della propria incolumità. L'impedimento del passaggio di autocarri vuoti o composti dal solo trattore compromette il regolare svolgimento del ciclo produttivo dell'azienda ed arreca i medesimi danni anche agli autotrasportatori in termini di perdita dei lavori programmati ed indisponibilità dei propri mezzi;
- danneggiamento e rottura di parti meccaniche dei mezzi (il cui transito è stato inizialmente ostruito con il corpo) al fine di impedirne la successiva marcia (es.

---

<sup>31</sup> Cfr. Viganò, *La tutela penale della libertà individuale* cit. 269.

distacco e rottura del tubo che porta il gasolio al motore, con la conseguente fuoriuscita del carburante e l'immobilizzazione del mezzo, da rimuovere con carro attrezzi);

- oltraggio a pubblico ufficiale (341 *bis* c.p.), se non più gravi forme di vilipendio delle forze armate (art.290 co.2 c.p.), allorché vengono scanditi *slogans* e cori estremamente lesivi ed allusivi a connivenze 'mafiose' da parte delle forze dell'ordine, con reiterati epiteti del tipo "polizia mafia" e "mafiosi" rivolti a più riprese agli operatori in servizio, nonché ripetuti al microfono con amplificazione da parte dei promotori del presidio e in presenza di più persone, compresi i titolari ed i dipendenti delle aziende vicine;

- resistenza a pubblico ufficiale (art.337 c.p.), addebitabile a coloro tra i manifestanti che non si limitano ad opporre mera resistenza passiva, tanto da consentirne l'allontanamento dalla pubblica via semplicemente sollevandoli di peso e disarcionando le loro braccia da quelle delle persone sedute vicino, ma dispiegano un pur minimo grado di forza corporea formando una catena umana che impedisce od ostacola significativamente l'intervento delle forze dell'ordine, assestando spintoni agli operatori, riavvinghiandosi tra di loro una volta staccati o predisponendosi per proiettarsi al di sotto dei mezzi della ditta al momento dell'apertura dei cancelli, aggrappandosi alle inferriate o anche semplicemente "divincolandosi", pur senza produrre alcuna manomissione del corpo stesso<sup>32</sup>. Tali condotte, ben lungi dall'essere "statiche", sono idonee ad esprimere un disvalore di rilievo penale anche in ragione del rischio cui espongono gli stessi autori e gli operatori di polizia, chiamati alla massima attenzione per evitare che i manifestanti riescano nell'intento di proiettarsi al di sotto dei veicoli commerciali in movimento, con imminente pericolo per la vita e l'integrità fisica di tutti i soggetti coinvolti e l'esposizione del conducente del mezzo al rischio di dover rispondere di omicidio stradale o lesioni colpose stradali per cause a lui non imputabili, senza considerare le intuibili conseguenze sul piano della degenerazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel malaugurato caso in cui uno o più manifestanti riescano a lanciarsi sotto il veicolo. Non mancano, peraltro, pronunce dei giudici di legittimità per le quali è sufficiente a costituire una 'violenza' qualsiasi condotta attiva diretta a vincere la contraria energia legittimamente usata dal soggetto passivo, o che comunque costringa quest'ultimo ad impiegare a sua volta una particolare forza fisica per vincerla<sup>33</sup>;

- le violazioni di cui all'art.18 co.3 r.d. n.773 del 1931 che si realizzano in presenza di condotte violente e pertanto non paiono riconducibili alla scriminante dell'esercizio del diritto di sciopero (art.40 Cost. e art.51 c.p.) risultano pienamente addebitabili non solo sul piano della tipicità, ma anche dell'antigiuridicità e della responsabilità per i promotori e gli organizzatori. "Al pari di ogni diritto di libertà, anche la riunione implica l'imposizione di limiti e condizioni per la necessità di evitare che (...) vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale<sup>34</sup> e per escludere che il suo esercizio possa avvenire in modo

---

<sup>32</sup> Cfr. Cass. pen., 14/12/1993, in *Riv.pen.* (1994) 997; Trib. Napoli, 17/1/1990, in *Riv. pen.* (1991) 732; Cass. pen., 7/11/1979, in *Riv. pen.* (1980) 891.

<sup>33</sup> Cfr. Cass. pen., 5/3/1980, in *Giust. pen.* (1981) II 34.

<sup>34</sup> Cfr. Corte cost., n. 31/1982.

socialmente dannoso o pericoloso<sup>35</sup>, dal momento che, essendo un diritto “effettivamente strumentale rispetto al perseguimento di determinati fini ... resta condizionato dalla liceità o meno di essi”<sup>36</sup>. Va considerato, inoltre, che la fattispecie contravvenzionale dell’art.18 co.3 r.d. n.773 del 1981 si connota in termini di pericolo astratto, risultando integrata “in presenza della mera violazione del dettato normativo e senza che il giudice debba essere chiamato a valutare se, nella vicenda sottoposta alle sue cure, quel pericolo si sia concretamente verificato. Stimare che il bene della sicurezza pubblica possa limitare lo sciopero ‘ove esso e le relative azioni sussidiarie si esplichino in una lesione o concreta messa in pericolo degli interessi individuali’ significherebbe catalogare l’imputazione sopra contestata dalla categoria del pericolo astratto a quella di pericolo concreto con importanti risvolti dal punto di vista della punibilità. L’Autorità giudiziaria, infatti, sarà chiamata a verificare, *ex post*, se sia avvenuta una materiale lesione alla vita, all’incolumità fisica e libertà personale. Situazioni giuridiche, queste, compendiate nella nozione di sicurezza pubblica, che il legislatore ha voluto primariamente garantire *ex ante*, al riparo da ogni valutazione successiva sullo *status quo*”<sup>37</sup>.

La giurisprudenza di legittimità è compatta nel ritenere il picchettaggio ostruzionistico *non coperto* dalla garanzia dell’art.40 Cost., che abbraccia le attività di “mera propaganda e persuasione verso gli incerti o i dissidenti disposti ad essere informati sui motivi che conducono il lavoratore ad astenersi dal lavoro”<sup>38</sup>, compiute mediante “il lancio di manifesti, la ripetizione di *slogans*, la formazione di blocchi volanti propagandistici e dei cosiddetti picchetti di persuasione e altre consimili attività dirette”, mentre restano *fuori* dall’area del diritto di sciopero condotte compiute “con modalità lesive di diversi interessi privati penalmente tutelati fino a giungere alla violenza privata”<sup>39</sup>.

La Cassazione è altresì costante nel qualificare come ‘violenta’ la condotta di chi ostruisce la strada alla vittima attraverso l’apposizione di ostacoli fisici<sup>40</sup> o sbarrandole il passo mediante la propria persona<sup>41</sup>.

Proprio in relazione ad un caso nel quale l’imputato aveva impedito con il proprio corpo il passaggio in automobile del soggetto passivo, la Cassazione formulò il principio generale per cui “per violenza non s’intende solo una coercizione fisica

<sup>35</sup> Cfr. Corte cost., n. 15/1973.

<sup>36</sup> Cfr. Corte cost., n. 24/1989.

<sup>37</sup> Così G. La Corte, *L’articolo 610 cod. pen. tra condotta violenta e coazione: il labile confine tra il malum in se e l’agere licere*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it).

<sup>38</sup> Cfr. Cass. pen., 5/3/1975, in *Giust. pen.* (1975) II 683.

<sup>39</sup> Cfr. Cass. pen., 26/3/1975, in *Giust. pen.* (1976) II 760.

<sup>40</sup> Così Cass. pen., 23/5/1980, in *Riv. pen.* (1981) 207.

<sup>41</sup> Cfr. Cass. pen., 7/10/1980 e Cass. pen., 1/3/1979, in *Foro it.* (1979) II 405: “corrispondono del reato di violenza privata gli scioperanti che, attuando il cosiddetto picchettaggio, manifestino la ferma intenzione di impedire a chiunque l’accesso nello stabilimento, avvalendosi, al fine di ostruire materialmente il cancello di ingresso, non solo della barriera formata dai loro corpi, ma anche di un’automobile sistemata in funzione di ostacolo fisso”. Ed ancora più puntualmente, al riguardo, la sentenza della Suprema Corte 24/3/1987, in *Cass. pen.* 1988, 2087, secondo la quale “sussiste il delitto consumato e non tentato di violenza privata nel caso in cui i soggetti agenti, nel corso di una manifestazione pacifista, ostacolano - sdraiandosi con i loro corpi sulla sede stradale - l’accesso ad uno stabilimento militare, attraverso l’ingresso principale, degli automezzi allo stesso diretti”.



impeditiva di liberi movimenti della persona offesa, ma anche qualunque azione valida a porre questa di fronte all'alternativa di non muoversi o di muoversi col pericolo di menomare l'integrità altrui, anche dello stesso agente che volontariamente e consapevolmente crea l'ostacolo"<sup>42</sup>.

Nella condotta di chi ostruisce con il proprio corpo la via ad altri non può tanto ravvisarsi un ostacolo insuperabile di natura assoluta - qualificabile come *vis absoluta* - all'esercizio della libertà di autodeterminazione della vittima (che ben potrebbe, in ipotesi, investire l'agente passando sopra il suo corpo), quanto, piuttosto, un ostacolo di natura meramente morale, che influisce sul suo processo motivazionale 'costringendolo' a non agire secondo modalità tutte diverse da quella caratteristica della costrizione fisica".

In altri termini, la violenza di cui all'art.610 c.p. non è solo quella fisica diretta ad impedire i liberi movimenti della persona offesa, ma una qualsiasi azione che valga a porre la vittima di fronte all'alternativa o di non muoversi o di provocare una situazione di grave danno alla persona, in modo da annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione.

D'altro canto, a fronte dei procedimenti penali iscritti nei confronti di lavoratori scioperanti per forme di picchettaggio e blocchi delle merci, la giurisprudenza di merito oscilla tra il riconoscimento dell'art.610 c.p. in presenza di condotte certamente qualificabili come violente e l'assoluzione nel caso di condotte di mera propaganda anche energiche e persistenti.

Ove ricorra l'apposizione di oggetti sulla pubblica via o la formazione di barriere umane costituite dai corpi degli scioperanti, il ricorso alla scriminante del diritto di sciopero ai sensi degli artt.51 c.p. e 40 Cost. non può darsi affatto per scontato - a nostro modesto avviso - quando al blocco delle merci e all'ostruzione della sede stradale con barriere umane si accompagnano condotte oggettivamente violente.

Le condotte violente sopra esemplificate non possono essere coperte da giustificazione alcuna, in quanto non si è in presenza di un picchettaggio meramente ostruzionistico allorché, mutuando da una definizione pure significativamente e fortemente "*restrittiva*" di violenza<sup>43</sup>, si espone una persona ad un pericolo imminente di morte o di danno all'integrità fisica, si impedisce ad una persona di allontanarsi dal luogo in cui attualmente si trova, si danneggia, trasforma o muta la destinazione naturale di una cosa.

Il pericolo attuale e imminente di lesioni e di più gravi conseguenze alla vita e all'integrità fisica ricorre in tutte le azioni poste in essere dai manifestanti sulla pubblica via, allorché si lanciano sotto i veicoli commerciali della ditta oggetto di vertenza mentre sono in marcia, sia nei pressi dello stabilimento che a distanza da esso, come nel caso in cui il veicolo viene inseguito e raggiunto su di una tangenziale e la pericolosa azione dei manifestanti espone gli stessi e gli operatori delle forze dell'ordine al rischio di essere investiti dalle auto in transito, nonché costringe gli stessi conducenti a manovre di scansamento brusche e repentine per evitare l'investimento delle persone, che possono determinare la fuoriuscita dalla sede stradale o la collisione con il *guardrail* o con altri mezzi in transito.

Il conducente del veicolo commerciale è di fatto impedito ad allontanarsi dallo stabilimento o ad accedere allo stesso.

---

<sup>42</sup> Cfr. Cass. pen., 27/9/1974 e, in senso conforme, Cass. pen., 7/4/982; Cass. pen., 1/10/1979.

<sup>43</sup> Cfr. Viganò, *La tutela penale della libertà individuale* cit. 284.

Qualora sia riuscito a varcare l'uscita dello stabilimento o sia giunto dall'esterno nei pressi della ditta, il conducente viene di fatto posto dinanzi all'alternativa di non proseguire un'azione già intrapresa, o di farlo, accettando il rischio di mettere in pericolo o di menomare la propria integrità fisica, quella altrui o, addirittura, quella dello stesso soggetto attivo, il quale frappone tale ostacolo volontariamente<sup>44</sup>.

Tale azione di forza risulta essere spesso attuata anche nei confronti dei dipendenti della ditta, il cui accesso alla stessa con mezzi privati viene precluso dai manifestanti che pretendono ed ottengono con la forza di visionarne preventivamente l'interno allo scopo di accertarsi che non sia presente a bordo merce in entrata o in uscita. Detti mezzi privati vengono fermati sulla pubblica via con intimazione abusiva dell'alt e impedimento di accesso o di uscita dallo stabilimento finché non ne viene consentita l'ispezione - altrettanto abusiva - da parte dei manifestanti.

Di gravità non certo inferiore è l'intimazione dell'alt e la pretesa ispettiva esercitata nei confronti di conducenti di altri mezzi, privati e commerciali, condotti da dipendenti di ditte che operano in zona limitrofa e che vengono fermati dai manifestanti con la pretesa di accertarsi che non si tratti di veicoli riconducibili alla ditta oggetto di vertenza.

L'impedimento del transito dei veicoli mediante la sistemazione di barriere od ostacoli sulla pubblica via (panche di legno, divani e suppellettili varie, atte ad ostruire il passaggio dei mezzi) rende necessario *ex art. 51 c.p.* (adempimento di un dovere) l'intervento delle forze dell'ordine per la rimozione di oggetti che arrecano un pericolo imminente per la circolazione ed al contempo espongono gli operatori stessi ad un concreto rischio per l'incolumità personale (rischio di investimento ad opera delle auto in transito nell'area interessata).

Non sono rare, peraltro, le circostanze in cui i manifestanti si lanciano all'inseguimento a piedi, tra le auto in transito, di veicoli commerciali nell'intento di bloccare le merci trasportate, con l'accettazione del rischio di interrompere od ostacolare l'ordinata viabilità ed impedire la libera determinazione dei protagonisti del traffico stradale in merito alle manovre da realizzare<sup>45</sup>, così esponendo se stessi e gli operatori delle forze dell'ordine ad un diretto pericolo per la propria integrità fisica, allorché cercano di bloccarli e preservali da investimenti, o quanto meno costringono gli inseguitori a desistere dall'azione, per evitare il verificarsi di collisioni o di danni alle cose e alle persone.

Il danneggiamento deliberato di veicoli commerciali della ditta (strumento di lavoro) per impedirne la prosecuzione della marcia, operato dai manifestanti che sono riusciti ad avvinghiarsi alla scocca e alle parti inferiori del mezzo (braccetti e semiassi, attacchi anteriori e posteriori delle ruote) e a raggiungere parti meccaniche provocandone il distacco o la rottura (come ad esempio nel caso della

---

<sup>44</sup> Sulla natura violenta di una tale azione cfr. Cass. pen., 3/3/2009 n. 11522 e Cass. pen., 27/9/1974, in *Foro it.* (1975) II 304, ove, peraltro, il riferimento è a comportamenti meno allarmanti - come il sedersi sul cofano di un veicolo o porsi dinanzi ad esso - di quelli attuati dai manifestanti che si lanciano sotto i veicoli commerciali fermi o in movimento e si attaccano alla scocca o ad altre parti meccaniche del mezzo, con il rischio più che fondato di procurarsi lesioni

<sup>45</sup> Condotte più volte giudicate violente dalla Suprema Corte: cfr. Cass. pen., 6/10/1983, in *Cass. pen.* (1985) 120; Cass. pen., 9/1/1985, in *Giust. pen.* (1985) II 678; Cass. pen., 6/4/1988, in *Cass. pen.* (1990) 253; Cass. pen., 9/7/2007 n. 36082, in *Riv. pen.* (2008) 850.

pompa o del tubo del gasolio, con pericolosa fuoriuscita del carburante e successiva necessità di intervento per rimuovere il mezzo reso non più marciante), configura planarmente una violenza su cose nei termini indicati dall'art.392 co.2 c.p., e può finanche integrare gli estremi dell'art.508 co.2 c.p.. Vale la pena di osservare che per azioni meno lesive o comunque di minore impatto su veicoli è stata comunque ravvisata una violenza privata, fermi restando i profili di un danneggiamento aggravato<sup>46</sup>.

Nel caso esemplificato (rottura di parti meccaniche per l'ottenimento della definitiva immobilizzazione del veicolo, reso non più marciante fino a successivo recupero con carro attrezzi e riparazione in officina meccanica) non può certo parlarsi di un mero ed accidentale impedimento, anche per le connotazioni violente dell'azione esercitata sulla *res*.

A queste violazioni penali se ne aggiungono altre di carattere *amministrativo*, come nel caso del blocco stradale attuato con l'uso del proprio corpo, in prossimità della ditta oggetto di vertenza o anche in altri siti limitrofi, o *civile* (picchettaggio e blocco merci finalizzati a cagionare alla ditta un serio e rilevante danno non solo alla produzione ma anche e soprattutto alla produttività). A tale proposito, occorre fare riferimento alla sentenza della Suprema Corte del 30 gennaio 1980 n.711: per "sciopero" si intende nulla più che una astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori per il raggiungimento di un fine comune, restando estranea a tale nozione qualsiasi delimitazione attinente all'ampiezza dell'astensione o ai suoi effetti (limiti interni). Tale astensione è tuttavia illecita quando ad essa si accompagnano atti commissivi tali da ledere beni ed interessi autonomamente tutelati dall'ordinamento, superandosi i limiti rinvenibili solo in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, con quel diritto (limiti esterni). Il limite alla legittimità dello sciopero è stato, quindi, individuato distinguendo il "danno alla produzione" e il "danno alla produttività" arrecati dallo sciopero: il primo, riguardante la possibilità di ricavare al momento dato dall'attività economica un risultato produttivo, è ritenuto ammissibile a prescindere dall'entità del sacrificio economico subito dal datore di lavoro; il secondo, che invece incide sulla capacità produttiva dell'impresa, vale a dire sulla possibilità di continuare (al termine dello sciopero) la propria iniziativa economica da parte del datore di lavoro, è qualificato come illegittimo<sup>47</sup>.

Fatta salva l'ipotesi dei servizi pubblici essenziali (in cui la legge n.146 del 1990 esclude il licenziamento in caso di sciopero illegittimo), quest'ultimo può giustificare un licenziamento disciplinare (nei casi più gravi: danni alla produttività dell'impresa) o l'applicazione di sanzioni disciplinari conservative. Oltre a ciò, uno sciopero illegittimo può dar luogo ad una responsabilità civile dei lavoratori scioperanti. La controversia instaurata dal datore di lavoro per il

---

<sup>46</sup> Ad esempio, sgonfiare le gomme di una macchina per impedire al proprietario di mettersi in viaggio: cfr. Viganò, *La tutela penale della libertà individuale*, cit. 25 e C. Piergallini, F. Viganò, M. Vizzardi, A. Verri, *Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. X, Delitti contro la persona: Libertà personale, sessuale e morale*, Padova 2015; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta (curr.), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano 2018, 68.

<sup>47</sup> Cfr. Cass. pen., 30/1/1980 n.711, in *Mass. giur. lav.* 1980, 176, con note di Simi, *Sui limiti all'esercizio del diritto di sciopero*, *ivi*, 176 ss. e di L. Riva Sanseverino, *Divieto di sciopero, produzione e produttività* *ivi* 557 ss.

risarcimento del danno prodotto da tali condotte concerne posizioni soggettive collegate al rapporto di lavoro subordinato e rientra, pertanto, nella competenza per materia del giudice del lavoro<sup>48</sup>. Una responsabilità contrattuale del sindacato, che legittimi una richiesta di risarcimento dei danni, pare configurabile esclusivamente nel caso in cui un sindacato abbia proclamato uno sciopero in violazione di una clausola di pace sindacale di cui sia firmatario: in questo caso, peraltro, non si è necessariamente dinanzi ad uno “sciopero illegittimo”, bensì ad una “illegittima proclamazione di sciopero”.

Altri profili di illegalità sono ravvisabili nell’occupazione di area pubblica con installazioni abusive fisse e mobili, creazione di veri e propri accampamenti per numerose persone presenti h.24, allestimento di tende per ‘vedette’ disposte in tutto il perimetro e a ridosso della ditta oggetto di vertenza per “controllo” della rete stradale circostante, con rischio per l’incolumità personale propria ed altrui, anche in ragione dell’uso di bracieri sulla pubblica via e all’interno dell’accampamento.

L’occupazione - anche nel corso di una riunione e/o manifestazione di protesta - di aree o edifici, anche privati, ovvero di spazi e suolo pubblico costituisce, in linea di principio, un illecito, perché l’abusiva penetrazione o la permanenza *sine titulo* in un’area pubblica non può non tradursi in una forma di prevaricazione contraria alle più elementari regole di convivenza civile ed in alcun modo espressione (ma, al contrario, negazione) di libertà costituzionalmente riconosciute. Tali circostanze ricorrono vieppiù in caso di occupazione abusiva di suolo prolungata per mesi.

Uno degli scenari più frequenti è quello di una strada ostruita non solo dai manifestanti ma anche da tutta una serie di suppellettili quali sedie pieghevoli e fisse, divani in pelle e metallo arrivati chissà come o portati da chissà chi, panche di legno ed altri effetti che i manifestanti utilizzano per le ‘cene di solidarietà’ organizzate *in loco* e posizionano a sbarramento per ostacolare il ripristino dello stato dei luoghi, tende di varie dimensioni poste sui marciapiedi, ancorate al suolo con corde, pesanti laterizi e blocchi in cemento, vari tavoli in legno e alluminio, bidoni di lamiera colmi di materiale per l’accensione di fuochi, sgabelli, letti da campeggio e materiale per la preparazione e la cottura di cibi, vivande di vario genere e addirittura uno o più bagni chimici, naturalmente allocati senza autorizzazione in forza di un ‘diritto’ che diventa prevaricazione e a conferma dell’intendimento di una prosecuzione ad oltranza della protesta.

## **8. - Le possibili degenerazioni e le conseguenze sul piano della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica**

Per scongiurare il rischio di possibili degenerazioni e conseguenze sul piano della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica si impone la necessità di un approccio condiviso e dirimente, che tenga conto di similari metodi di protesta attuati in diverse province da parte delle (medesime) organizzazioni sindacali e che hanno determinato una diversa risposta da parte dell’Autorità Giudiziaria pure a fronte di condotte sostanzialmente coincidenti e sovrapponibili.

---

<sup>48</sup> Cfr. Cass. pen., 28/3/1986, n.2214, in *Mass. giur. lav.* 1986, 162, con nota di A. Pelaggi, *Considerazioni sui limiti dello sciopero nella giurisprudenza della Cassazione degli anni '80*, *ivi*, 163 ss..

Resta ferma la necessità di una celere soluzione delle vertenze ai tavoli normativamente previsti, oltre che l'adeguata ponderazione della rilevanza penale delle condotte dei manifestanti quando ricorre il descritto *modus operandi*, che non tarderà a riproporsi con similare virulenza in future vertenze che saranno condotte con analogo approccio.

Occorre, altresì, chiarire in maniera inequivoca e senza ondivaghi indirizzi della giurisprudenza se l'adempimento del dovere di interrompere manifestazioni di questo tenore - *ça va sans dire*, con il ricorso ad un uso ponderato della forza - risulti o meno prevalente rispetto all'esercizio (con le descritte modalità) del diritto di sciopero.

Tra gli altri fattori di rischio degni di considerazione anche su altri piani (in *primis*, quello politico e quello della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) vanno menzionati:

- la chiusura o il fallimento dell'azienda, i licenziamenti o la collocazione in cassa integrazione dei dipendenti, i danni economici e di immagine, il discredito commerciale, la perdita di clientela. A differenza delle strategie sottese all'effettuazione di blocchi estemporanei od occasionali, il picchettaggio ed il relativo blocco delle merci attuato con sistematicità e a carattere continuativo per settimane e finanche mesi dinanzi alla ditta oggetto di vertenza sindacale - vieppiù se non accompagnato da rivendicazioni e richieste formali all'azienda - non può che apparire finalizzato a pregiudicare la capacità produttiva della medesima, cagionando danni economici irreversibili che possono condurre alla chiusura stessa e al licenziamento dei dipendenti. L'*intensità* del descritto fine molto spesso appare, tra l'altro, inversamente proporzionale al numero degli iscritti della sigla sindacale in stato di agitazione, tanto che nelle strategie sindacali il sacrificio di innumerevoli posti di lavoro può considerarsi finanche un risultato "accettabile" se penalizza anche i propri iscritti, ove costituiscano un numero molto basso e percentualmente assai ridotto rispetto al totale, magari con la prospettata ricollocazione presso altre aziende;

- i danni indotti per le aziende confinanti, i cui dipendenti (trasportatori) subiscono analoghe condotte illecite e prevaricatorie;

- la possibile reazione da parte dei titolari delle ditte e dei dipendenti di queste che non aderiscono allo sciopero, per il prolungato danno che subiscono di riflesso e per le azioni di violenza subite e vissute come intollerabili (controllo dei loro mezzi, abusiva intimidazione dell'alt, ecc.);

- la strategia di protesta estremizzata che espone i manifestanti (e per loro cagione) terze persone e gli stessi operatori delle forze di polizia al rischio per l'incolumità personale (traumi e lesioni per rimuovere le barriere e disincastrare i manifestanti che si avvengono tra loro nonché sotto i veicoli, investimento da veicoli ad opera dei conducenti dei mezzi delle ditte o anche di terzi, ecc.);

- il coinvolgimento sempre più frequente e sistematico di soggetti riconducibili all'universo "antagonista";

- le provocazioni nei confronti del personale delle forze dell'ordine, costantemente chiamato a dare prova di alta professionalità, equilibrio e proporzione negli interventi che si rendono necessari per il contenimento dei manifestanti e la disostruzione della pubblica via e degli accessi alle ditte ricadenti nell'area.

A fronte di tutto questo, soprattutto nell'inerzia o rinuncia alla ricerca di una soluzione sul piano sindacale, sociale, politico, giuridico e giudiziario, dove - parafrasando un celebre testo di Fabrizio De André - c'è chi "si costerna, s'indigna e s'impegna e poi getta la spugna", resta il difficile compito di garantire la tutela dell'ordine pubblico, che sarà giudicato in termini di proporzione o sproporzione, inerzia o eccesso non già in forza di una 'prognosi postuma' o giudizio *ex ante*, bensì di comodi giudizi *ex post*, da 'profeti del giorno dopo', divenendo occasione di critica, se non anche di più virulenti attacchi sui richiamati piani, qualora si verifichi anche una soltanto delle menzionate, possibili degenerazioni: dall'accusa dell'uso di mezzi ritenuti sproporzionati ed eccessivi, quand'anche espressione di un riconosciuto adempimento di un dovere, all'accusa di eccessiva inerzia e di mancato impedimento di evento a fronte di condotte (giudicate, col senno del poi) inaccettabili, intollerabili, indegne di un paese civile.

Per non parlare di un'opinione pubblica, 'influenzata' (se non marcatamente 'orientata') anche dall'approccio '*partisan*' di alcuni organi di informazione o dall'uso distorto di sempre più disparati *social network*; di un'opinione pubblica che "si perplime" per l'eccessiva tolleranza nei confronti di manifestazioni così "estreme", salvo poi stigmatizzare ed etichettare come "violente" le azioni di contenimento delle forze dell'ordine quando si passa alla conta dei feriti.

E' facile immaginare che il giudizio sulla scelta di tollerare o meno manifestazioni così *borderline* dipenderà da una distorsione retrospettiva per cui il solo fatto di sapere, *a posteriori*, se una ditta è fallita, se i lavoratori non aderenti allo sciopero sono finiti in cassa integrazione, se un manifestante ha riportato gravi lesioni a seguito del contatto con le forze dell'ordine, se si è troppo tollerata l'occupazione di porzioni del territorio cittadino o se si è operato un intervento poi tendenziosamente valutato "a mera difesa di interessi economici privati", indurrà a ritenere "*sistematicamente più probabile quell'esito anche alla luce dei fatti che erano disponibili fin dal principio*".

Avveratosi uno qualsiasi dei richiamati rischi, che sembrerà "evento annunciato", si argomenterà di "scontata prevedibilità", si dirà "lo si doveva prevedere", ed in funzione dell'esito si potrà indifferentemente commentare che "la manifestazione aveva superato i limiti e andava subito interrotta" o che "la manifestazione rispettava i limiti e doveva/poteva continuare".

**Abstract.** - La questione dei limiti penali del diritto di sciopero è al contempo delicata ed ancora irrisolta. L'apparente conflittualità tra diritti di pari rango costituzionale ha prodotto risposte spesso dettate da approcci ideologici più o meno precostituiti, con radicalizzate letture di segno opposto anche sul piano giurisprudenziale. Per scongiurare il rischio di possibili degenerazioni e conseguenze sul piano della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica si impone la necessità di valorizzare, quale parametro di riferimento per considerare una condotta violenta o minatoria, il criterio della dannosità sociale (*Sozialschädlichkeit*) e il rilievo assunto di volta in volta dalle specifiche modalità commissive e concretamente lesive dell'azione di protesta, che non possono essere aprioristicamente e fideisticamente giustificate in nome di principi costituzionali e a scapito di altri diritti di pari rango.

The thorny issue of criminal liability for strike action remains unsolved. The apparent conflict between rights of equal constitutional rank has produced responses often dictated by more or less pre-established ideological approaches, with radically contrasting readings in case law. To prevent the risk of possible degeneration and consequences related to the maintenance of public order and security, the required benchmark aimed at evaluating violent or intimidating conduct is the criterion of 'social harmfulness' (*Sozialschädlichkeit*) as well as the increased significance of the specific commissive and concretely harmful modalities of protest action, which cannot be uncritically justified *a priori* in the name of constitutional principles and to the detriment of other rights of equal rank.